

IMPOSTA DI SOGGIORNO A VERONA

L'Imposta di Soggiorno è entrata in vigore il 1° agosto 2012 con Deliberazione Consiliare n. 61 del 12/07/12 e successive modificazioni e integrazioni.

INFORMATIVA PER GLI OSPITI

Finalità dell'imposta

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Quanto si paga

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque pernottamenti per mese, salvo i casi di esenzione, e nella misura deliberata dal Comune.

Chi paga l'imposta

L'ospite con età superiore agli anni 14 non residente nel Comune di Verona che pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale. L'imposta va versata al gestore della struttura che rilascia apposita ricevuta. Il rifiuto del pagamento dell'imposta legittima il diritto di rivalsa da parte del gestore.

Chi è esentato dal pagamento dell'imposta (art. 4 Reg. Imposta soggiorno)

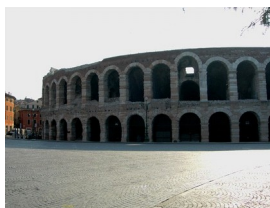
- gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Verona;
- i minori entro il quindicesimo anno di età, inteso per tutta l'annualità dei 14 anni fino al giorno prima del compimento dei 15 anni;
- coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù o presso strutture in gestione in ONLUS così come definite nel D.Lgs. n. 460 del 4/12/97 e successive modifiche e integrazioni;
- gli ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi istituzionali, sia a carico del Comune di Verona;
- i malati che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche e private site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore per tutto il periodo della terapia e/o della visita medica, compreso un pernottamento prima e uno successivo;
- chi assiste i degenti e/o assistiti, ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati o in attesa di ricovero presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per numero 2 autisti di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti;
- i lavoratori del Settore Trasporto e Logistica che necessitano del turno di riposo;
- gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
- gli studenti universitari fuori sede che beneficiano del servizio abitativo presso una delle residenze dell'E.S.U.;
- i soggetti detenuti presso il carcere di Verona che beneficiano di permesso breve o di licenza;
- i soggetti ed i volontari che alloggiano in strutture ricettive a seguito di particolari attività di tipo assistenziale non previste nelle altre tipologie esenti e/o per provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza conseguente ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario o assistenza sanitaria.

Segue sul retro >> **Riduzioni di imposta**

**Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di Verona
Ufficio Tributi — Imposta di Soggiorno**

tributi.comune.verona.it

impostasoggiorno@comune.verona.it



Riduzioni di imposta

La tariffa dell'imposta di soggiorno è ridotta nella misura del 20% nei confronti:

- a) degli ospiti con età anagrafica superiore a 70 anni, ovvero dal giorno del compimento di anni 70;
- b) dei giovani con età compresa tra i 15 e i 25 anni, inteso dal compimento dei 15 anni fino al giorno prima del compimento dei 26 anni;
- c) dei componenti di gruppi composti da più di 25 persone.

Le riduzioni tariffarie non sono cumulabili